



CITTÀ DI POTENZA

N.229/2019 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

RETTIFICA DELL'ORDINANZA N. 226/2019 RECANTE "CAPODANNO 2019: DIVIETO VENDITA DI ALCOLICI E DI ALIMENTI E BEVANDE PER ASPORTO IN CONTENITORI DI VETRO E DI UTILIZZO SPRAY URTICANTI"

IL SINDACO

PREMESSO

che, in occasione del concerto -show di Rai 1 "L'anno che verrà", con Ordinanza Sindacale n. 226 del 24 dicembre 2019, sono stati disposti divieti afferenti la vendita per asporto di alcolici in Centro Storico e anche di somministrazione di superalcolici nell'area spettacolo, dalle ore 15,00 del 30 dicembre 2019 alle ore 1,00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 12,00 antimeridiane del 31 dicembre 2019 alle ore 12,00 antimeridiane dell'1 gennaio 2020; occasione della festività di Capodanno 2019, nel centro storico della città, lo spettacolo concerto-show di Rai 1 dal titolo "L'anno che Verrà";

CONSIDERATO

tuttavia, che il dispositivo della predetta Ordinanza comporta per l'utenza l'impossibilità di rifornirsi di qualsivoglia bevanda alcolica e di altri alimenti per i festeggiamenti nelle abitazioni private;

RITENUTO

opportuno modificare la citata Ordinanza, consentendo di non applicare il divieto acquistare e di portare al seguito bevande alcoliche e bevande ed alimenti destinate al consumo in luogo privato;

RITENUTO

opportuno reiterare nel dispositivo della presente Ordinanza il dispositivo dell'Ordinanza n.226/2019 con la rettifica sopra descritta;;

VISTI:

la legge 24 novembre 1981, n. 689 e.ss.mm.ii;

l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare il comma 4 che dispone che *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa

1. in tutta l'area del Centro Storico della città di Potenza all'interno e lungo il perimetro circoscritto dalle seguenti vie :corso XVIII Agosto dall'intersezione con via Del Popolo, via e piazza Beato Bonaventura, via Vescovado dall'intersezione con via Scafarelli, discesa San Gerardo dall'intersezione

con via Carlo Bo, via due Torri, via XX Settembre, via Plebiscito, via Cairoli, via Alianelli, via IV Novembre, via -borgo Portasalza dall'intersezione con via Mazzini-via/larghetto Pisacane, via Del Popolo, dalle ore 15,00 del 30 dicembre 2019 alle ore 1,00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 12,00 antimeridiane del 31 dicembre 2019 alle ore 13,00 antimeridiane dell'1 gennaio 2020, il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche;

2. in tutta l'area del Centro Storico come definita al precedente punto 1 della città di Potenza, dalle ore 15,00 del 30 dicembre 2019 alle ore 1,00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 12,00 antimeridiane del 31 dicembre 2019 alle ore 12,00 antimeridiane dell'1 gennaio 2020, il divieto di vendere per asporto alimenti e bevande in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc. ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;

3. i divieti di cui al punto 1 e al punto 2 del dispositivo del presente provvedimento sono diretti agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande nonché per gli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea, nell'area del Centro Storico come definita al precedente punto 1;

4. i divieti di cui sopra non si applicano per l'effettuazione del servizio a domicilio del cliente e per l'acquisto di bevande ed alimenti da consumare in luogo privato ;

5. nell'area spettacolo" :in piazza Mario Pagano ed in via Pretoria, nel tratto ricompreso tra vico Stabile e vico F.lli Bandiera, ed in via Orazio Petruccelli, dalle ore 15,00 del 30 dicembre 2019 alle ore 1,00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 12,00 antimeridiane del 31 dicembre 2019 alle ore 13,00 antimeridiane dell'1 gennaio 2020, il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche;

6. il divieto di cui al punto 5 del dispositivo del presente provvedimento è diretto i agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande nonché per gli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea, nell'area spettacolo come definita al precedente punto 5;

7. in tutta l'area del Centro Storico come definita al precedente punto 1 della città di Potenza, dalle ore 15,00 del 30 dicembre 2019 alle ore 1,00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 12,00 antimeridiane del 31 dicembre 2019 alle ore 12,00 antimeridiane dell'1 gennaio 2020, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc.ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica;

8. in tutta l'area del Centro Storico come definita al precedente punto 1 della città di Potenza, dalle ore 15,00 del 30 dicembre 2019 alle ore 1,00 del 31 dicembre successivo e dalle ore 12,00 antimeridiane del 31 dicembre 2019 alle ore 12,00 antimeridiane dell'1 gennaio 2020, il divieto di detenzione ed utilizzo di spray a base di " Oleoresin Capsicum" o di altre sostanze che producano i medesimi effetti;

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Comando della Polizia Locale di Potenza per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;

Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

DISPONE, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (*D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971*);
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza.

Dalla Residenza Municipale, 30 dicembre 2019

IL SINDACO

